

Alla ricerca di un nuovo costituzionalismo globale e digitale: il principio di solidarietà “digitale”*

GERARDO SCOTTI**

Sommario

1. Premessa. – 2. La Solidarietà per i Padri Costituenti. – 3. Le origini della solidarietà nel contesto europeo: quale possibile spazio per la solidarietà digitale? – 4. Solidarietà come regola giuridica: i nuovi ambiti e i nuovi destinatari. – 5. Il diritto di accesso ad Internet e la cittadinanza digitale. – 6. Una possibile consacrazione costituzionale della solidarietà digitale. – 7. Conclusioni.

Data della pubblicazione sul sito: 23 giugno 2021

Suggerimento di citazione

G. SCOTTI, *Alla ricerca di un nuovo costituzionalismo globale e digitale: il principio di solidarietà “digitale”*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Estratto rieditato tratto da G. SCOTTI, *Solidarietà digitale Innovare per resistere, rinnovare per esistere*, Independently published, 2020.

** Referente unico per l’Innovazione digitale e la comunicazione in Ferservizi S.p.A. Indirizzo mail: ger91@hotmail.it.

1. Premessa

«Questa è la natura stessa delle emergenze. Accelerano i processi che in un periodo normale avrebbero richiesto anni». Così Yuval Noah Harari sulla natura delle emergenze.

Con la medesima forza dirompente capace anche di rivoluzionare, l'emergenza sanitaria Covid-19 ha squarciato i veli torpidi che per decenni hanno offuscato i limiti della società contemporanea. Con una forza globale, ha distrutto confini, ha fatto emergere vizi, difetti e limiti del potere e del processo burocratico dell'amministrazione, ha ripristinato il valore del tempo ponendo l'accento sull'importanza del tempo dei valori.

Una parola su tutte riemerge con tutta la sua straordinaria storia innovatrice e rinnovatrice: "solidarietà".

Stefano Rodotà, eccezionale giurista dei diritti, a proposito di solidarietà, si domandava se essa fosse «virtù dei tempi difficili o sentimento repubblicano»¹, in ogni caso qualificandola come un'utopia necessaria, che «scardina barriere, demolisce la nuda logica del potere, costruisce legami (...), un antidoto a un realismo rassegnato che non lascia speranze, che non lascia diritti».

La storia della solidarietà è paradossale: etimologicamente nasce come termine prevalentemente giuridico, avente alla base "*in solidum*", ossia l'obbligazione solidale da parte del condebitore. Dalla stessa parola latina deriva, poi, anche l'attuale "soldo" nel senso di moneta avente un valore stabile nel tempo e, poi, "soldato", inizialmente mercenario che prestava servizio a soldo.

Solo con la Rivoluzione francese, invece, la *solidarité* diviene espressione politica del senso di fratellanza, di fraternità provato dai cittadini della medesima nazione.

Strano come un termine oggi colmo e carico di senso di umanità, di senso del dovere, di fratellanza, possa rinvenire, invece, le sue radici etimologiche in un'accezione estremamente materialistica, imperniata su una visione puramente economica e patrimonialistica quale quella delle obbligazioni.

Eppure, forse, la natura più intima e profonda della solidarietà, quella intimamente connessa ad un sentimento di pietas umana (ma non solo), la si trova proprio in quel concetto di obbligazione solidale, dove il senso del dovere impone al condebitore di intervenire attivamente affinché il debito dell'obbligato principale sia saldato, estinto. E non è un caso, invero, se la solidarietà è inserita all'interno della nostra Costituzione all'art. 2, meglio definita come un "dovere inderogabile".

Se ci si dimentica che la solidarietà è un dovere, probabilmente cade tutta l'impalcatura dei diritti. Ma a ben vedere, se ci si dimentica della solidarietà cade

¹ S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Editore Laterza, Roma – Bari, 2016.

altresì una notevole ed importantissima serie di doveri costituzionali. Insomma, se viene meno la solidarietà, è fortemente a rischio il principio democratico.

Si potrebbe probabilmente affermare che, da un punto di vista storico, se la “rivoluzione dell’eguaglianza” è stata il connotato della modernità e la “rivoluzione della dignità” è stata quello del Novecento post-bellico, sicuramente la “rivoluzione della solidarietà”, anche intesa come solidarietà digitale, caratterizza il nostro tempo.

Il tema principale su cui ci si soffermerà con particolare attenzione è la peculiare qualificazione che il principio di solidarietà sta acquisendo nell’attuale società digitalizzata, una società nella quale la dimensione umana non si svolge esclusivamente in quel contesto sociale, politico ed economico che ha contraddistinto per secoli le comunità umane, ma si svolge con prepotente forza anche all’interno di una dimensione digitale della cittadinanza e della società a trazione tecnologica. Dall’*habeas corpus* all’*habeas data*. La tutela dell’individuo, la sua personalità, i suoi diritti e i suoi doveri, le sue possibilità, sempre più spesso sono oggi fortemente connesse alla rete, al web, ai servizi digitali, al lavoro da remoto, all’accesso alla dimensione digitale, ove e attraverso la quale si espleta la sua personalità e si rendono effettivi uguaglianza e partecipazione alla vita democratica. Una dimensione all’interno della quale spesso si annidano ostacoli, non solo di ordine politico e sociale, come indicato dall’art. 3 della Costituzione, ma anche giuridici, vuoti normativi dovuti all’incapacità del diritto di orientare l’innovazione e il progresso. Ostacoli, tuttavia, da rimuovere secondo il dovere di solidarietà ed uguaglianza per garantire il «pieno sviluppo della persona umana».

Discutere di solidarietà è però un terreno scivoloso in quanto rischia di far cadere nella solita “retorica dei diritti”, tralasciando l’altra faccia della medaglia: quella dei doveri. Alla meticolosa attenzione con cui, soprattutto a partire dalla fine del Secondo conflitto mondiale, si è guardato in tutti gli ordinamenti giuridici all’affermazione dei diritti dell’uomo, non è corrisposta un’uguale insistenza sulla positivizzazione dei correlati doveri (e delle relative responsabilità), con un conseguente squilibrio tra elementi che presentano una indiscutibile omogeneità di fine e sono chiamati a caratterizzare, in condizione di pari ordinazione, le finalità primarie che il sistema sociale e politico ha la necessità di perseguire².

E, dunque, la domanda a cui si cercherà di fornire un’adeguata risposta è sostanzialmente una: esiste, oggi, un principio di solidarietà digitale? E poi porta con sé un altro possibile dubbio: è opportuno che quel catalogo costituzionale di aggettivi caratterizzanti il principio di solidarietà – politica, economica e sociale - si arricchisca del qualificativo “digitale”? Per intenderci, quella clausola in bianco, quella porta sulla modernità e sul futuro già previsto dai Padri Costituenti, l’art. 2

² A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2016.

della Costituzione, che va a braccetto con l'art. 3 comma 2, ha bisogno oggi di formalizzare, oltre ad una dimensione sociale, economica, politica, quella digitale, che è ormai parte essenziale dell'agire umano? Una formalizzazione che, impressa nella pietra miliare della dimensione giuridica e normativa, possa essere non più solo rimessa al diritto vivente o ricavabile da un'interpretazione esclusivamente giurisprudenziale, anche piuttosto visionaria, ma possa anche sancire una precondizione per l'esercizio di taluni diritti o la soggezione a taluni doveri, nonché costituire uno dei compiti dello Stato per assicurare, ex art. 3 comma 2 della Costituzione, la tanto richiesta eguaglianza sostanziale.

Trasformazione digitale, solidarietà, ecosostenibilità: questi i corollari necessari per garantire una visione rinnovata e sostenibile della realtà che ci attende.

Un futuro migliore è possibile solo se lo è per tutti. E perché, del resto, una età dei diritti è sempre una età del costituzionalismo, un'età dove cresce fortemente la possibilità di tessere una nuova trama di diritti.

Discutere di solidarietà digitale ci fa entrare in una dimensione nuova ma non del tutto ignota ed inesplorata, in un terreno giuridico e sociale non sconosciuto ma continuamente cangiante, dinamico, da analizzare e «depurare dall'occasionale e dal transitorio, talora così forti e abbaglianti da indurre a conclusioni e costruzioni che la straordinaria dinamica della realtà poi precocemente travolge»³. Analizzare i diritti nuovi connessi con la dimensione digitale dell'individuo, mondo in cui la tecnologia incontra diritti e libertà, crea uno spazio politico, economico e sociale, significa parlare di processi reali. Tali trasformazioni giuridiche e sociali, figlie dalla trasformazione digitale, possono essere interpretate e correttamente governate se e soltanto se si sviluppano strumenti "prospettici", ridefinendo i principi fondativi delle libertà individuali e collettive.

2. La Solidarietà per i Padri Costituenti

Ripercorrendo il percorso effettuato dai Padri costituenti, si nota come la prima formulazione dell'art. 2 della nostra Costituzione – proposto l'11 settembre 1946 all'approvazione della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione – fosse la seguente: «*La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo sia come singolo, sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona*».

Tale formulazione non faceva alcun richiamo ai doveri: e ciò non in quanto mancasse la percezione della solidarietà come contenuto essenziale del modello di

³ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Editori Laterza, Roma, 2014.

società e di persona che si voleva affermare, quanto piuttosto perché la previsione di doveri individuali era ritenuta implicitamente affermata mediante il riferimento alla socialità della persona⁴.

Il 24 gennaio 1947, la Commissione per la Costituzione approva – con una richiesta di revisione della dizione “diritti di libertà” – la seguente formulazione:

«Per tutelare i principî sacri ed inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale», sicché il testo definitivo dell'art. 6 del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione e sottoposto all'Assemblea Costituente diventa *«Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale»*.

In questa prima fase non possono non balzare agli occhi alcuni passaggi fondamentali del processo costituente. Innanzitutto, dai verbali del 30 luglio 1946, ci si rende conto – attraverso le parole di La Pira – quanto importante fosse proiettare nella Costituzione lo specchio della realtà sociale, la struttura reale del corpo sociale. Nelle sedute successive, infatti, lo stesso relatore La Pira ebbe modo di evidenziare che *«quando parla di diritti dell'uomo non intende soltanto riferirsi ai diritti individuali di cui parlano le Carte costituzionali del 1789, ma anche ai diritti sociali e delle comunità, attraverso le quali la persona umana si integra e si espande»*⁵, affrontando in tal modo il tema del pluralismo giuridico e dell'idea di Stato che corrisponde alle esigenze sociali e alla struttura organica del corpo sociale del suo tempo.

Del resto, in ogni caso, il motivo di base delle valutazioni di La Pira (primo relatore dell'articolo insieme al socialista Lelio Basso), era quello secondo cui la Costituzione, in risposta alla crisi di valori del regime fascista, dovesse riaffermare solennemente i diritti naturali – imprescrittibili, sacri, originari – della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi. Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato. E, inoltre, tali diritti essenziali non potevano limitarsi al riconoscimento dei diritti civili e politici, ma dovevano estendersi ai diritti sociali (diritti sui quali, lo stesso Basso, ebbe poi modo, più volte, di confermarne l'indispensabilità).

⁴ E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale*, in *Gruppo di Pisa Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* – Seminario tenutosi presso l'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli in data 18 ottobre 2018.

⁵ Verbale del 9 settembre 1946 dell'Assemblea Costituente.

Aderendo a tale orientamento, la stessa Sottocommissione confermò la validità dell'impostazione e, difatti, la relazione al progetto successivamente presentato all'Assemblea sottolineerà una preliminare esigenza da garantire: il rispetto della personalità umana.

Al riguardo, la relazione afferma che *«qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani»*⁶. Altresì essenziale il riferimento alla solidarietà come espressione di diritti e doveri per la realizzazione del comune progresso quando afferma che *«Col giusto risalto dato alla personalità dell'uomo non vengono meno i compiti dello Stato. Se le prime enunciazioni dei diritti dell'uomo erano avvolte da un'aureola d'individualismo, si è poi sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della solidarietà umana. Le dichiarazioni dei doveri si accompagnano mazzinianamente a quelle dei diritti. Contro la concezione tedesca che riduceva a semplici riflessi i diritti individuali, diritti e doveri avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini. Caduta la deformazione totalitaria del «tutto dallo Stato, tutto allo Stato, tutto per lo Stato», rimane pur sempre allo Stato, nel rispetto delle libertà individuali, la suprema potestà regolatrice della vita in comune. «Lo Stato — diceva Mazzini — non è arbitrio di tutti, ma libertà operante per tutti, in un mondo il quale, checché da altri si dica, ha sete di autorità». Spetta ai cittadini di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica, rendendo effettiva e piena la sovranità popolare. Spetta alla Repubblica di stabilire e difendere, con l'autorità e con la forza che costituzionalmente le sono riconosciute, le condizioni di ordine e di sicurezza necessarie perché gli uomini siano liberati dal timore e le libertà di tutti coesistano nel comune progresso»*⁷. Sulla rilevanza del giusto equilibrio tra diritti e doveri, invero, merita evidenza anche l'intervento di Francesco De Vita (esponente del Partito Repubblicano), secondo il quale *“il diritto senza il dovere fa il padrone, il dovere senza il diritto fa il servo; solo equilibrando diritti e doveri si fa l'uomo veramente libero”*⁸

La discussione in seno all'Assemblea non fu meno vivace, ma decretò la riformulazione dell'articolo 2 in quella oggi nota, con la richiesta del *«l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*.

⁶ Dalla Relazione al Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 6.2.1947.

⁷ *Ibidem.*

⁸ F. DE VITA, intervento nella seduta della Prima Sottocommissione del 10 settembre 1946.

Quando si parla di solidarietà e dell’articolo 2 della Costituzione come colonna portante dell’ordinamento democratico non si esagera. Le parole di La Pira ne sono una dimostrazione quando illustra il reale significato di questo articolo affermando che *«i diritti degli individui e delle formazioni sociali. Questo è l'articolo che governa l'architettura di tutto l'edificio»*.

Il principio di solidarietà, tuttavia, non si erige solo in forza dell’art. 2 della Costituzione, ma richiede un inevitabile aggancio e collegamento con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3. In effetti, con una sincerità fuori dal comune panorama costituzionale internazionale, la Costituzione italiana riconosce l’astrattezza dell’affermazione formale dell’uguaglianza e assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona. La solidarietà, viene così a garantire uguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali⁹.

Al riguardo, è pure importante la sottolineatura posta dall’intervento di Ravagnan nella seduta dell’Assemblea del 15 marzo 1947, allorché non manca di sottolineare che il progetto non solo dà il riconoscimento dei “*diritti di libertà*” ma pure *«la garanzia dell'effettivo godimento di questi diritti, cioè la garanzia della rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero godimento dei diritti di libertà e dei diritti economici e sociali (...) prendendo lo Stato l'impegno di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che si frappongono all'esercizio e al godimento di questi diritti, [costituendo tale norma non un mero programma, ma] un impegno che il legislatore costituzionale affida al legislatore ordinario, quello di emanare leggi e disposizioni, le quali attuino questa garanzia e la rendano effettiva»*.

E non è un caso se nelle sedute immediatamente successive l’Assemblea proporrà di modificare la posizione degli artt. 6 e 7 dell’originario Progetto negli attuali artt. 2 e 3 della Carta, soffermandosi ulteriormente sulle esigenze soddisfatte dalla norma: *«Abbiamo obbedito a due diverse esigenze: da un lato, come si notava, si trattava di dare una migliore specificazione ed individuazione di queste formazioni sociali, alle quali vogliamo vedere riconosciuti i diritti essenziali di libertà. E le individuiamo e specifichiamo in questo modo, presentandole come quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell'uomo. Facendo riferimento all'uomo come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale, noi possiamo chiarire nettamente il carattere umanistico che essenzialmente spetta alle formazioni sociali che noi vogliamo vedere garantite in questo articolo della Costituzione»*.

E da un altro punto di vista, il parlare in questo caso di diritti dell'uomo, sia come singolo, e sia nelle formazioni sociali, mette in chiaro che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro che una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e di libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo

⁹ A. COSTANZO, *Principio di solidarietà e giurisprudenza sui diritti umani*, disponibile all’indirizzo www.archiviofscpo.unict.it/europa/JM_humanrights/costanzo.pdf.

articolo costituzionale all'uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell'autonomia e della libertà di queste formazioni sociali, le quali sono espressioni della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell'uomo, e come tali debbono essere valutate e riconosciute.

In questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico; poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale»¹⁰.

Ecco, quindi, giungere a noi la formale veste costituzionale del principio di solidarietà per come consacrato nell'art. 2 della Carta e coadiuvato dal comma due dell'art. 3.

Nell'art. 3 comma 2 la Costituzione italiana riconosce l'astrattezza dell'affermazione formale dell'uguaglianza e assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli all'effettivo sviluppo della persona. La solidarietà varrebbe a garantire uguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali¹¹. Ne deriva che il sistema giuridico della solidarietà, declinato in svariate figure di doveri costituzionali nonché in previsioni di situazioni giuridiche a carattere sociale, da un lato «incorpora» il concetto di uguaglianza sostanziale e dall'altro assume una particolare rilevanza e trova una sua prima specificazione attraverso l'art. 3 Cost., che contribuisce a delineare il principio solidaristico in termini di integrazione della persona nella vita dell'ordinamento e della collettività¹².

Dunque, il quadro giuridico costituzionale in cui nasce il principio di solidarietà è fondamentalmente sviluppato intorno ai concetti basilari di libertà, dignità umana ed esaltazione della persona, sia come singolo sia come membro di una comunità in cui vive. Ciò non toglie, tuttavia, la necessità di rivalutare lo stesso principio alla luce anche della “doverosità dei diritti” che esso richiama: pur se a

¹⁰ Intervento dell'On. Moro durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 24.3.1947.

¹¹ A. COSTANZO, *Principio di solidarietà e giurisprudenza sui diritti umani*, disponibile all'indirizzo www.archiviofscpo.unict.it/europa/JM_humanrights/costanzo.pdf.

¹² A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, cit.

volte svalutato e ritenuto quasi un pericolo per le società moderne, l’art. 2 richiede necessariamente “un coordinamento sistematico tra diritti e doveri”¹³.

Mentre la dottrina tende in generale a negare una automatica reciprocità tra diritti e doveri, ritenendo che il principio personalista imponga quasi automaticamente il primato dei diritti della persona e della loro tendenziale incomprimibilità, la Corte costituzionale, pur con una certa difficoltà iniziale nel riconoscere valore giuridico autonomo alla categoria dei doveri inderogabili¹⁴, nella sua giurisprudenza più recente pare cogliere ed affermare l’esistenza di un nesso tra diritti e doveri. In una significativa pronuncia in tema di condizione degli apolidi, la Corte ha stabilito che questi ultimi fanno parte «di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza»¹⁵. È pur vero che, tuttavia, dalle pronunce della Corte costituzionale si evince la necessità che, almeno nel campo della solidarietà verticale, sia una specifica disposizione legislativa, nel rispetto della Costituzione nonché del principio di sussidiarietà, a disciplinare i casi e le modalità affinché il principio solidaristico si possa affermare. La Corte riconosce, nella sostanza, la necessità dell’*interpositio legislatoris* nella concretizzazione dei principi irrinunciabili di un ordinamento a vocazione sociale¹⁶. Appare tuttavia corretto sostenere che, per tutti i diritti di prestazione inclusi nella Carta fondamentale, la garanzia costituzionale «non è una garanzia di tipo semplicemente legale o legislativo, ma è la garanzia propria dei diritti costituzionali (spesso dei diritti inviolabili) e dei valori costituzionali (spesso dei valori primari o supremi)», in quanto «il fondamento della pretesa non sta nella legge che la rende eventualmente e gradualmente possibile in concreto, ma nella Costituzione»¹⁷.

¹³ Al riguardo, G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Einaudi, Torino, 2017; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018.

¹⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 1958.

¹⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 1999.

¹⁶ Sul tema anche V. ONIDA, *Eguaglianza e diritti sociali*, in AA.VV., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza. Atti del convegno in ricordo di Livio Paladin*, Cedam, Padova, 2002.

¹⁷ A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità*, cit.

Emerge dunque con chiarezza il rapporto fra solidarietà, principio personalista, connessione della persona alla comunità in cui agisce e, quindi, doveri. La solidarietà affermata dall'art. 2, quale ratio giustificatrice dei doveri imposti dalla Costituzione, è, infatti, inscindibilmente connessa al principio personalista: due principi che, come noto, non possono essere “separabili né concettualmente né praticamente (...): essi sono piuttosto la medesima cosa o, per meglio dire, il principio solidarista è quello personalista in azione, in alcune delle sue più genuine (forse, proprio la più genuina delle) espressioni che ne consentono il pieno appagamento”¹⁸. Entrambi i principi hanno definito il concetto di persona, inevitabilmente rapportata ad una connessione inter-relazionale in cui all'origine dell'”io” c'è necessariamente un “noi”, continuamente mutevole con le proprie esigenze, necessità e valori¹⁹.

Analizzare il principio di solidarietà, soprattutto se calato nella nuova dimensione digitale dell'esistenza, dei diritti, delle connessioni, rafforza necessariamente la centralità della riflessione sul giusto equilibrio tra diritti e doveri, senza cadere nella banale dimensione generalista ed universalista dei soli diritti (quella che, in talune circostanze, alcuni autorevoli giuristi hanno definito come non tanto un'”età dei diritti” quanto una “sagra dei diritti”: ed, invero, così come dalle tre storiche dimensioni della solidarietà (politica, economica e sociale) derivano “doveri” od “obblighi” costituzionali ben delineati – si pensi, per quanto attiene alla solidarietà politica, al dovere “civico” del voto ex art. 48 Cost. e il dovere di fedeltà alla Repubblica di cui all'art. 54; per la solidarietà economica, invece, si pensi al dovere tributario ex art. 53; o, infine, relativamente alla solidarietà sociale, si considerino il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società di cui all'art. 4, secondo nonché l'obbligo di istruirsi di cui all'art. 34, secondo comma²⁰ - analogamente, la possibile consacrazione di una dimensione digitale della solidarietà potrebbe stimolare un'analisi critica in merito non solo ai diritti ma anche ai doveri (in capo ai cittadini, alle comunità intermedie, alle imprese, allo Stato) che ne deriverebbero.

¹⁸ A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 17, 2013.

¹⁹ Sul tema F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali*, cit., p. 29. Osserva M. CARTABIA, *I titolari dei diritti fondamentali: a) i singoli e le formazioni sociali. Il principio personalista*, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), *Compendio di diritto costituzionale*, III ed., Giuffrè, Milano, 2014, pp. 97-98, che “il protagonista dei diritti fondamentali è un “io” alla cui origine c'è un “noi”. Il soggetto titolare dei diritti fondamentali è quindi un essere relazionale”.

²⁰ Sulla classificazione si veda A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 20 aprile 2015.

Pertanto, sebbene l’analisi delle situazioni giuridiche solo ora accennate andrebbe approfondita con maggiore attenzione resta comunque la considerazione che il dettato costituzionale postula inevitabilmente una stretta connessione tra diritti e doveri. E ciò in quanto, secondo l’evidente ispirazione costituzionale, persona e società devono svilupparsi insieme²¹.

Ciò premesso, la nuova veste giuridica che può assumere il principio di solidarietà non può dissociarsi dai mutamenti reali che la società globale sta vivendo: trasformazioni digitali, sempre più incisive nella sfera giuridica dei diritti e dei doveri delle persone, si concretizzano. Nuovi diritti, nuovi doveri, nuove responsabilità inducono il giurista moderno, il politico contemporaneo, il filosofo e intellettuale di oggi, a studiarne le dinamiche, a favorirne la diffusione positiva, a coglierne gli aspetti con un imperativo categorico che ambisce ad essere una nuova forma di solidarietà, digitale, appunto: nessuno resti indietro.

Al riguardo, infatti, la mancata realizzazione dell’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale ha come conseguenza diretta l’attenuazione della sensibilità solidaristica: come sapientemente sottolinea A. Ruggeri, “solidarietà ed eguaglianza, unite saldamente assieme, costituiscono la prima e più efficace risorsa di cui l’ordinamento dispone al fine di potersi trasmettere integro nel tempo, alle generazioni future”²².

3. Le origini della solidarietà nel contesto europeo: quale possibile spazio per la solidarietà digitale?

Ancor più che nella nostra Carta costituzionale, il principio di solidarietà trova ampio riconoscimento nelle fonti normative del diritto europeo. A dir vero, l’Unione Europea trova ragion d’essere proprio nel forte senso di solidarietà e fratellanza fra gli Stati fondatori dell’Unione, accumulati originariamente da ambiziosi obiettivi di carattere economico e, successivamente, politico e sociale.

La solidarietà è, invero, il principio base del processo di integrazione europea, seppur oggi offuscata da taluni individualismi economici che hanno a volte fatto tentennare il reale processo di integrazione politica e sociale. I Trattati fondativi, a partire da quello istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio del

²¹ E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale*, in Gruppo di Pisa *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* – Seminario tenutosi presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli in data 18 ottobre 2018. Sul punto v. anche G. PECES, B. MARTINEZ, *Diritti e doveri fondamentali*, in AA.VV., *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, UTET Giuridica, Torino, 1990; E. LONGO, *Corte costituzionale, diritti e doveri*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011.

²² A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie delle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017.

1951 e da quello sulla Comunità Economica Europea del 1957, richiamavano espressamente il vincolo solidaristico e, inoltre, facevano riferimento alla coesione economica e sociale²³.

In particolare, il principio di solidarietà è affermato nel preambolo e nell'art.3 par. 3 del Trattato UE ove si afferma come obiettivo dell'Unione sia la promozione della coesione economica e sociale e della solidarietà tra gli Stati. Il citato preambolo prevede, infatti, la dichiarazione solenne secondo la quale uno degli obiettivi dell'UE è quello di «intensificare la solidarietà» tra i popoli degli Stati membri «rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni»²⁴.

Analogamente, lo stesso TFUE pone il principio solidaristico tra quelli “guida” dell'azione europea, soprattutto nelle materie di libertà di circolazione, asilo, immigrazione, esplicitando che è intenzione dell'Unione «confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare» e «assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite».

Nella Terza relazione sulla coesione economica e sociale del 2004 della Commissione europea «la politica di coesione, uno dei pilastri della costruzione europea insieme al mercato unico e all'unione monetaria, è l'unica politica dell'Unione europea che affronta in modo esplicito le disuguaglianze economiche e sociali. Si tratta, pertanto, di una politica molto specifica, che comporta un trasferimento di risorse tra Stati membri attraverso il bilancio dell'Unione, allo scopo di assistere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile attraverso l'investimento nelle persone e nel capitale fisico».

L'Unione Europea, dunque, richiama spesso una solidarietà economica e sociale²⁵. Invero, la stessa è posta altresì alla base di alcuni importanti documenti,

²³ Sul concetto di “coesione sociale” si veda Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2015.

²⁴ Sono stati richiamati anche i concetti di «sviluppo sostenibile», «economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale», «elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente», «progresso scientifico e tecnologico», «la giustizia e la protezione sociali», «la parità tra donne e uomini», «la solidarietà tra le generazioni», «la tutela dei diritti del minore», «la coesione economica, sociale e territoriale», «la solidarietà tra gli Stati membri» (articolo 3, paragrafo 3, TUE).

²⁵ Sul tema, C. BERCHTOLD, *Solidarity in the EU: Wishful Thinking or Status Quo? Analysing the Paradox of EU Solidarity and National Sovereignty in Civil Protection in the Context of Art. 222 TFEU (Solidarity Clause)*, Leibniz Universität, Hannover, 2020, <https://doi.org/10.15488/9245>, in particolare negli anni '80 il concetto di solidarietà era maggiormente legato alla necessità di costruire un mercato comune, ma poi ha via via acquisito una valenza sempre più ampia rispetto allo sviluppo di un'identità europea; oppure E. POLI, *L'Unione Europea oltre il trauma: integrazione e solidarietà nell'era post-Brexit e Covid 19*, in *Istituto Affari Internazionali*, 2020, secondo cui “Nel Preambolo del

tra cui vanno necessariamente ricordati la Carta sociale europea e la Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, oggi esplicitamente menzionate dal Trattato di Lisbona. E ancora, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel 2000, avente oggi, in virtù di una disposizione del Trattato di Lisbona, vincolatività giuridica, dedica l’intero Capo IV alla «Solidarietà», ricomprendendovi le disposizioni sul diritto al lavoro e sugli specifici diritti dei lavoratori (tra i quali il diritto all’informazione, alla negoziazione e alle azioni collettive, all’accesso ai servizi di collocamento, alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, a condizioni di lavoro giuste ed eque), sulla sicurezza sociale e l’assistenza sociale, sulla protezione della salute, sulla tutela dell’ambiente e sulla protezione dei consumatori²⁶.

Del resto, le origini dell’Unione trovano le proprie fondamenta in una comunanza di ideali e valori comunque inizialmente preordinati ad un’unità economica, la CEE appunto. Sono le spinte economiche ad aver dato forte impulso al processo di integrazione.

È interessante notare come quelle spinte economiche oggi potrebbero ben essere paragonate alle spinte digitali ed innovative. È ormai noto che un settore determinante, strategico nella geopolitica mondiale, sia rappresentato dal settore delle tecnologie. Le potenze mondiali stanno innalzando i propri investimenti nella tecnologia e già vi sono scontri colossali nel settore della Cybersecurity, dell’economia dei dati, del Fintech. Nuove alleanze, nuove coesioni si sviluppano fra Stati e multinazionali dell’Innovazione.

L’Unione Europea, dal canto suo, all’indomani dell’emergere della pandemia Covid-19 non può non ritrovare una coesione ed una politica comune nel settore della ricerca tecnologica e del digitale. Ed allora, così come nel secondo dopoguerra gli altissimi ideali di fratellanza europea furono comunque fatti confluire in una Unione fra Stati, almeno caratterizzata da comuni politiche economiche e sociali, oggi l’emergenza e la crisi economica che imperversa in tutti gli Stati del Vecchio continente richiede un ulteriore slancio comune e

Trattato sull’Unione europea viene sottolineato come lo scopo dell’Ue sia di approfondire la solidarietà, che non solo viene definita come un valore fondante dell’Ue (art. 2 Tue) ma anche come la base per combattere l’esclusione sociale e la disuguaglianza (art. 3 Tue). La solidarietà è inoltre un principio guida dell’azione europea nella scena interazionale (art. 21 Tue) e della sua politica estera e di sicurezza (art. 24 e 31 Tue)”; ancora, sull’articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sulla clausola di solidarietà che impegna gli Stati membri dell’Unione europea a essere solidali tra loro in situazioni di crisi causate da catastrofi naturali o provocate dall’uomo e da attacchi terroristici, v. Andrea SANGIOVANNI, “*Solidarity in the European Union*”, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 33, n. 2, 2013.

²⁶ A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità*, cit.

solidaristico, che non può non andare nel senso della trasformazione digitale. Ed ecco dunque che i recentissimi piani strategici europei iniziano a parlare non più solo e soltanto di coesione economica e sociale ma anche di «accrescere la competitività digitale ed economica e la coesione digitale in tutta l'Unione»²⁷. L'aggettivo «digitale», dunque, inizia a qualificare in maniera incisiva termini, concetti e principi prima calati in una dimensione esclusivamente economica, politica o sociale. E, dunque, una rinnovata solidarietà.

Dal 2014, infatti, la Commissione europea ha sviluppato una serie di iniziative per facilitare lo sviluppo di un'economia agile basata sui dati, quali il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, il regolamento sulla cibersicurezza, la direttiva sui dati aperti e il GDPR.

Nel 2018 la Commissione ha presentato per la prima volta una strategia per l'IA e ha concordato un piano coordinato con gli Stati membri. Nell'aprile 2019 il gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale ha presentato gli orientamenti etici per un'IA affidabile, basati sul quadro per l'IA presentato il 19 febbraio 2020.

Nei suoi orientamenti politici l'attuale presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale²⁸.

Altro aspetto in comune tra lo slancio che diede il via alla fondazione dell'UE rispetto al periodo attuale – che potrebbe o forse dovrebbe prevedere una rinascita o un risorgimento europeo dal punto di vista digitale e dal punto di vista della solidarietà fra i popoli - è dato dal fatto che, paradossalmente ieri la solidarietà economica e sociale, oggi quella digitale, si dimostrano effervescenti in periodi caratterizzati dal trionfo degli Stati nazionali. E, invero, i primi germi che diedero vita all'UE iniziano a scorgersi già nel 1849 quando Victor Hugo, nel celebre discorso al Congresso per la pace del 1849 affermò che «*un jour viendra où vous France, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne*». La solidarietà è presente nel pensiero e nei sogni di coloro che, soprattutto nei tempi bui della Seconda guerra mondiale, credono alla necessità dell'integrazione europea come rimedio all'orrore: Einaudi, Spinelli, Sturzo²⁹. Analogamente, oggi, la solidarietà, nella dimensione digitale, impone uno sforzo

²⁷ Dal Comunicato Stampa del Consiglio dell'UE del 7.6.2019

²⁸ Dal sito della Commissione Europea, al link www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it.

²⁹ R. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 2010.

per superare la crisi, per fronteggiare i grandi cambiamenti, per non rimanere indietro.

Nel passato, il tema della solidarietà comparve nel discorso del ministro degli esteri francese Robert Schuman del 9 maggio 1950: «*L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait*». Una solidarietà di fatto, richiamata peraltro anche da Dionigi Tettamanzi nella misura in cui vi sarebbe la necessità per l'Europa del “perseguire e diffondersi della prassi della solidarietà”³⁰.

Secondo l'idea originaria, dunque, la realizzazione della solidarietà economica sarebbe stato uno strumento tattico per un obiettivo strategico ben più alto, la solidarietà politica³¹.

Parallelamente, oggi si potrebbe altresì affermare che la solidarietà digitale, oltre a costituire strumento indispensabile per realizzare la solidarietà sociale, è indispensabile per la realizzazione di un'Unione Europea all'altezza delle ambizioni economiche e politiche che non solo il futuro, ma già il presente, le impone. Una solidarietà che costituirà fattore determinante per la realizzazione dei propri obiettivi di sostenibilità economica, sociale, ambientale e digitale.

La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'UE ripropone il legame tra diritti e solidarietà nel Preambolo e applica la solidarietà a diversi rapporti (artt. 27 e seguenti).

Tuttavia, rispetto ai trattati originari, la Carta prescrive l'intreccio tra interessi individuali ed esigenze sociali³², sviluppando in questo intreccio armonico di diritti il c.d. *European Dream*: «*The European Dream emphasizes community relationship over individual autonomy, cultural diversity over assimilation, quality of life over the accumulation of wealth, sustainable development over unlimited material growth, deep play over unrelenting toil, universal human rights and the rights of nature over property rights, and global cooperation over the unilateral exercise of power*»³³.

Illuminanti, in merito alla necessaria “rivoluzione digitale” avviata nel 2015 dall'UE, alcune frasi del Manifesto di Ventotene, utili a mettere in luce come questa trasformazione in atto potrebbe ben costituire, analogamente a quanto

³⁰ D. TETTAMANZI, *La solidarietà sfida per l'Europa*, in *La Repubblica*, 8.10.2009.

³¹ B. OLIVI, *L'Europa difficile. Storia politica dell'integrazione europea 1948-2000*, Il Mulino, Bologna, 2009.

³² S. RODOTÀ, *Il Codice civile e il processo costituente europeo*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1, 2005; cfr. anche S. GIUBBONI, *Verso la Costituzione europea: la traiettoria dei diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in P. COSTANZO, S. MORDEGLIA (a cura di), *Diritti sociali e servizio sociale dalla dimensione nazionale a quella comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2005.

³³ J. RIFKIN, *The European Dream. How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream*, Tarcherperigree, New York, 2005.

avvenuto in passato intorno al concetto di unità economica e sociale, una ritrovata spinta solidaristica capace di rafforzare i legami fra i popoli: *«Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare nuove energie fra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea, e che perciò raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo. La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!».*

Nel far ciò potrebbe, tuttavia, rendersi indispensabile un'operazione volta a rideclinare il rapporto tra uguaglianza/solidarietà oggi presente a livello europeo, ancora prevalentemente caratterizzato in un'ottica marcatamente internazionalista, in obblighi e vantaggi tra Stati e poco direttamente tra individui³⁴. Un'attività, questa, che contribuirebbe, tra l'altro, a far riflettere ulteriormente, nel panorama europeo, al nesso tra democrazia e solidarietà³⁵, attribuendo al principio in esame una funzione baricentrica in ordine a temi e questioni di effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona, non solo in ambito economico³⁶ o di politica estera e di immigrazione.

Il principio di solidarietà, pertanto, potrà fornire un contributo decisivo nelle politiche digitali che l'UE sta approntando (si pensi al Next Generation UE, Digital Europe, alle riflessioni su Etica e AI, su blockchain e e-democracy): in particolare, potrebbe fungere da bussola nella definizione del quadro di principi digitali quali l'accesso a una connettività di alta qualità, a competenze digitali sufficienti, a servizi pubblici e a servizi online equi e non discriminatori, che, più in generale, garantirà che gli stessi diritti applicabili nel mondo offline possano essere pienamente esercitati online³⁷.

³⁴ Su tale dimensione della solidarietà si registrano comunque alcune sentenze della CGUE, approfondite in A. SCHILLACI, *Governo dell'economia e gestione dei conflitti nell'Unione europea: appunti sul principio di solidarietà*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2017

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Si pensi, ad esempio, al ruolo assunto dal principio di solidarietà nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del blocco della rivalutazione automatica delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, una delle misure cardine delle politiche di austerità poste in essere in Italia dal 2011 in poi.

³⁷ In particolare, l'UE ambisce a raggiungere entro il 2030 quattro risultati: 1) almeno l'80% dei cittadini UE dovrà essere dotato di competenze digitali e dovranno esserci almeno 20 milioni di professionisti qualificati nei settori IT; 2) infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti; 3) tre imprese su quattro dovranno usare servizi cloud, big data, intelligenza artificiale e oltre il 90% delle PMI dovrà essere raggiungere un livello minimo di intensità digitale; 4) tutti i servizi pubblici principali dovrebbero essere

4. Solidarietà come regola giuridica: i nuovi ambiti e i nuovi destinatari

La regola morale, divenuta regola giuridica si è fatta carica di responsabilità, di doveri, di compiti, inadempiti i quali, la norma rimane priva della sua efficacia, svilendo la solidarietà a mero sentimento umano rimesso alla pietà, alla carità, al senso di fratellanza. Incapace, quindi, di raggiungere gli obiettivi giuridici che si è proposta.

La solidarietà costituzionalizzata e resa uguaglianza sostanziale in ragione dell’obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono, di fatto, il pieno sviluppo della persona, trova concreta declinazione nell’elencazione di una serie di diritti e doveri dei consociati richiedenti, in molti casi, un intervento positivo dello Stato al fine di garantirne reale attuazione. Si pensi al diritto al lavoro, su tutti.

Ma la trasformazione digitale della società, il suo carattere trasversale rispetto a limiti e confini nazionali e internazionali, richiede probabilmente un cambio di paradigma anche rispetto ai soggetti destinatari dell’obbligo di rimuovere questi ostacoli.

La trasformazione digitale, affinché possa realmente concretizzarsi, richiede l’adempimento dello Stato agli obblighi di solidarietà digitale. Ma non solo dello Stato.

È ormai superata quella originaria interpretazione che intendeva destinatario dell’obbligo di solidarietà esclusivamente il potere statale. Tale norma costituzionale è, invece, applicabile direttamente a tutti i rapporti giuridici. La rilettura più interessante è quella che ha, anzi, ritenuto il principio di solidarietà applicabile a tutti i rapporti giuridici, anche di diritto privato, finalizzati all’utilità sociale³⁸. Un principio che, nella sua accezione connessa alla doverosità, non costituisce solo una clausola generale ma un dovere che incide sia in ambito personale che patrimoniale.

Ed invero, gli ambiti di applicazione del principio di solidarietà sono numerosissimi. La sua applicazione, originariamente ristretta al settore del diritto di famiglia, si è poi espansa: basti pensare alla rilettura del diritto di proprietà ex art. 42 Cost. o alla materia successoria. Analogamente, la disciplina dei contratti è stata reinterpreta secondo una rilettura costituzionalmente orientata e basata sul principio di solidarietà. O, ancora, alla disciplina che - anche per effetto della normativa europea- ha mirato a tutelare soggetti deboli quali, ad esempio, il consumatore.

disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alla propria cartella clinica elettronica e l’80% dei cittadini dovrebbe utilizzare l’identificazione digitale (eID).

³⁸ A. CERRI, *La Costituzione e il diritto privato*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Utet, Torino, 1999.

La solidarietà ha valenza applicativa trasversale: riguarda tutti e ovunque. È clausola generale che porta giustizia ed eguaglianza nelle situazioni giuridiche.

Parlare di solidarietà digitale, oggi, significa estendere i complessi ambiti dell'agire umano in una impalcatura di diritti e doveri anche traslati nell'area digitale, ove tutto sembra essere rimesso alla legge del più forte. Parlare oggi di sanità digitale, di pubblica amministrazione, di sistemi di pagamento, di e-commerce, di fintech, di cittadinanza digitale, significa essere consapevoli che solo la rimozione di barriere infrastrutturali, culturali, tecnologiche e formative, potrà consentire una reale tutela della libertà e della dignità umana.

Solo attraverso un'attuazione orizzontale degli obblighi di solidarietà digitale si può realizzare un effettivo e concreto cambio strutturale e culturale della società in cui si vive.

Viviamo una delle epoche di maggiore cambiamento e tale cambiamento viaggia a velocità esponenziali. Intelligenza artificiale, *big data*, *deep learning*, *blockchain*, computer quantistici, 5G: mai nella sua storia l'uomo ha viaggiato così velocemente. Mai nella sua storia l'uomo ha così bisogno di concreta solidarietà per non morire sotto il peso della disuguaglianza.

Ed è importante riconoscere che l'obbligo di solidarietà, di rimozione degli ostacoli digitali, non riguarda esclusivamente lo Stato, le sue articolazioni, ma concerne tutti i soggetti e gli operatori abilitati e abilitanti all'utilizzo di tecnologie e servizi digitali: le multinazionali dell'innovazione, le grandi realtà della comunicazione, Google, Facebook, Amazon. Queste realtà sono, infatti, sempre più potenze economiche e digitali sempre più capaci di determinare e di orientare politiche, stili di vita e di lavoro, condizioni culturali.

Pertanto, la «moderna visione della dimensione della solidarietà, andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, e superando l'ancoraggio ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, mentre, per altro verso, mira ad ottenere – non solo dallo Stato, dagli Enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini – la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità»³⁹.

5. Il diritto di accesso ad Internet e la cittadinanza digitale

Una delle principali declinazioni pratiche delle situazioni giuridiche potenzialmente derivanti dalla solidarietà digitale e dagli obblighi ad essa connessi

³⁹ Corte Costituzionale, 31 dicembre 1993, n. 500.

concerne la rimozione degli ostacoli di ogni genere per consentire a chiunque di accedere alla dimensione digitale: dunque, il diritto di accesso ad Internet.

Il diritto di accesso alla Rete, definito all’art. 2 della Dichiarazione dei diritti in Internet⁴⁰, va inteso non solo come diritto a essere tecnicamente connessi alla rete, bensì come espressione di un diverso modo d’essere della persona nel mondo, dunque come effetto di una nuova distribuzione del potere sociale e come una sintesi tra una situazione strumentale e l’indicazione di una serie tendenzialmente aperta di poteri che la persona può esercitare nella dimensione digitale.⁴¹

Questa lettura innovativa della dimensione esplicativa di diritti prodotta dalla Rete è stata efficacemente illustrata da Rodotà in relazione alla disputa tra i due padri fondatori della rete, Vinton Cerf e Tim Berners-Lee. Il primo sostiene l’inqualificabilità giuridica di un diritto di accesso a Internet nella misura in cui i diritti riguarderebbero solo i risultati da raggiungere (libertà di manifestare il proprio pensiero) e non lo strumento utilizzato. Come sottolineato da Rodotà, tuttavia, l’equivoco sta proprio nel considerare Internet solo un mezzo e non una dimensione esplicativa di diritti. Al contrario, come sostenuto da Berners-Lee, l’accesso ad Internet può essere paragonato all’accesso all’acqua, nella prospettiva del rapporto tra persone e beni, con i relativi diritti come strumenti che consentono a ogni interessato di poter utilizzare concretamente beni essenziali per la loro esistenza. Si prospetta, in tal senso, quella necessaria esigenza del costituzionalismo moderno di riconoscere giuridicamente i c.d. beni comuni, ossia quei beni strumentali all’esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo e che, per tali motivi, non debbono intendersi esclusivamente e riduttivamente quali beni, ma come qualcosa di più intimamente connesso alla libera e dignitosa esistenza dell’individuo.

Dunque, il riconoscimento dell’accesso ad internet quale diritto strettamente collegato all’esercizio del set di diritti funzionali allo sviluppo della personalità dell’individuo, merita una profonda riflessione in un periodo di profonda trasformazione digitale, di creazione di un mercato unico europeo dei dati, di transizione al digitale.

Garantire l’accesso alla rete, a tutti, indiscriminatamente, consente di rimuovere qualsiasi ostacolo digitale per garantire alle persone di accedere, a mero titolo esemplificativo, ad una serie di servizi digitali concernenti diritti e libertà fondamentali: l’accesso al servizio SPID, l’identità digitale elettronica utilizzabile per accedere, ad esempio, al proprio fascicolo sanitario elettronico, richiede

⁴⁰ Tale documento è stato elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015. La Dichiarazione avrebbe dovuto costituire una sorta di Guida per il Legislatore.

⁴¹ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit.

necessariamente la disponibilità di una connessione alla Rete; la possibilità di effettuare pagamenti online, di ricevere notifiche al proprio domicilio digitale; la possibilità di partecipare a forme di e-democracy; la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione; e, in ogni caso, di accedere alle informazioni e alle realtà social.

Il diritto di accesso a Internet è da considerarsi, quindi, un diritto sociale, o meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza. Un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica⁴².

Ciò che fino a poco tempo fa era considerato uno strumento – la rete – è oggi una dimensione dell'esistenza umana. Ecco perché il diritto di accesso alla rete è una delle più dirette conseguenze della garanzia di un principio di solidarietà digitale. Non è un caso che si sia addirittura discusso sulla possibilità di prevedere l'espressa garanzia costituzionale, nella forma di un diritto fondamentale, per il diritto ad Internet, ritenuta concreta quando la natura propria del mezzo corrisponde alla possibilità di ogni persona di utilizzarlo direttamente⁴³. Sempre secondo Rodotà, ad esempio, l'apertura verso un diritto a Internet rafforza indirettamente, ma in modo evidente, il principio di neutralità della rete e la considerazione della conoscenza in rete come bene comune, al quale deve sempre essere possibile l'accesso.

Da ciò deriva un ulteriore aspetto: l'accesso ad Internet, la proiezione della propria persona fisica nella dimensione digitale, va considerata come componente fondamentale della nuova forma di cittadinanza, quella digitale, appunto. La cittadinanza digitale, in tal senso, diviene preconditione della stessa democrazia.

Solidarietà digitale – rimozione di ogni ostacolo all'accesso ad internet – cittadinanza digitale: è questo un costrutto analogo a quello che nella realtà fisica permette a ciascuno di vivere la propria esistenza. L'uguaglianza sostanziale passa attraverso il riconoscimento espresso della concretezza della vita digitale, non più mera realtà astratta, non più non-luogo, ma spazio in cui la persona umana proietta i propri dati, le proprie idee, le proprie competenze, in cui vive le proprie esperienze, esercita diritti, fornisce il proprio contributo lavorativo, esercita attività d'impresa. Spazio in cui, insomma, esercita diritti.

È solo così che si coglie la capacità della cittadinanza digitale di contribuire alla definizione e costruzione del complessivo patrimonio di diritti che si proietta al di là di ogni luogo, e che appunto chiamiamo cittadinanza, senza aggettivi⁴⁴.

⁴² T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO, *Il diritto di accesso ad Internet* (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.

⁴³ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit.

⁴⁴ *Ivi*.

La solidarietà digitale è, quindi, alla base di una nuova idea di cittadinanza, quella digitale. Una solidarietà che, come già confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non trova applicazione solo nei confronti dei “cittadini” ma, senz’altro, anche ai non cittadini, a maggior ragione nel caso della sua qualificazione digitale.

La costruzione dei diritti digitali, la trasformazione digitale, la spinta all’innovazione, allo *smart working*, all’*e-government*, all’*e-commerce*, alla sanità digitale, hanno progressivamente attribuito alle persone uno status digitale, comprendente diritti economici, sociali, politici.

Questo processo ha, ad esempio, trovato un riconoscimento in Italia con il D.lgs. 217 del 13.12.2017 che ha introdotto all’interno del Capo I del Codice dell’Amministrazione Digitale, la c.d. Carta della Cittadinanza digitale che sancisce il diritto di cittadini e imprese «anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (...) di accedere a tutti i dati, documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale (...) al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona» e «riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici».

Altro esempio: i diritti digitali sanciti dal CAD riguardano il diritto all’uso di soluzioni e di tecnologie per poter colloquiare in modalità digitale con le Amministrazioni, il diritto alla identità digitale, il diritto di accesso telematico ai dati, alle informazioni e ai documenti, il diritto all’amministrazione digitale, il diritto alla sicurezza informatica dei propri dati personali e del patrimonio informativo pubblico, il diritto alla qualità dei servizi erogati in rete, il diritto alla partecipazione democratica elettronica.

Particolare rilevanza, inoltre, stanno acquisendo il diritto di eleggere un domicilio digitale al quale ricevere atti e notifiche con lo stesso valore giuridico delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. O, ancora, la firma digitale che insieme alla firma qualificata, alla firma elettronica e allo SPID, integrano la forma scritta, facendo acquisire al documento elettronico la stessa efficacia giuridica della scrittura privata di cui all’art. 2702 del Codice civile.

Infine lo SPID, Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale dei cittadini e imprese, che permette di accedere ai servizi online offerti dalla PA con un’unica identità digitale, definita come la “rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati e registrati in forma digitale”.

Ciò che emerge chiaramente è, dunque, un nuovo necessario rapporto tra il concetto di cittadinanza digitale, sfuggevole alla dimensione nazionale e sovrana, chiusa in confini territoriali e limitata alla persona fisica, e la libertà, la neutralità, l’indipendenza, la globalità e l’universalità della Rete, della dimensione digitale.

La necessità di una cittadinanza digitale che tuteli l’accesso alla rete e il nostro “corpo elettronico”, la nostra immagine riflessa o costruita nel mondo digitale, il

background formativo necessario per operare con consapevolezza e piena libertà nella nuova dimensione, la pressante richiesta di una tutela dei dati personali, il diritto all'oblio, sono termini di un nuovo rapporto tra democrazia e diritti.

Sviluppare una politica legislativa, aziendale, sociale, orizzontale, che coltivi e realizzi una piena solidarietà digitale, distruttrice dei limiti e degli ostacoli alla reale espressione dell'individuo in una realtà non fisica, diviene fondamentale per costruire una società globale della digitalizzazione garante dei diritti fondamentali dell'uomo.

In tal senso va, infatti, *Il Manifesto di Repubblica Digitale*, l'iniziativa del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, quando al secondo principio nomina la "cittadinanza digitale" ed introduce il concetto secondo cui lo Stato e le imprese devono essere "*digital by default*", ossia tutti i processi amministrativi devono essere re-ingegnerizzati in chiave digitale e tutti i servizi pubblici e privati devono essere progettati in maniera rispettosa dei diritti fondamentali, ponendo al centro le esigenze di cittadini e utenti e offerti in modalità innanzitutto digitale.

È chiaro che questo nuovo modo di intendere il rapporto cittadino e amministrazione in termini di una nuova cittadinanza digitale deve trovare una sua piena alfabetizzazione informatica, quale diritto sociale di cui la Repubblica deve assicurare a tutti la fruizione, e in particolare il diritto all'istruzione e il diritto allo sviluppo culturale informatico, ritenuto dalla Corte costituzionale «corrispondente a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni»⁴⁵.

6. Una possibile consacrazione costituzionale della solidarietà digitale

L'indivisibilità dei diritti – civili, politici, sociali o connessi alla dimensione digitale e tecnologica – esprime il pieno bisogno di tutela della persona umana, sia come singolo sia come esponente di una comunità ormai globale.

In particolare, anche sviluppando un'idea di cittadinanza digitale, svincolata dall'appartenenza territoriale e fondata sulla garanzia di una serie di diritti fondamentali riconosciuti all'individuo in quanto persona, si coglie l'essenziale esigenza di una solidarietà digitale attuativa dell'eguaglianza sostanziale.

La possibilità di accedere ad alcuni beni fondamentali della vita, dunque, non può essere considerata come un semplice "sostegno" offerto dal diritto alle persone. Diviene una "condizione" della cittadinanza e una "precondizione" della

⁴⁵ T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, cit.

stessa democrazia, innestandosi l'eguaglianza come condizione di vita inscindibile dalla dignità della persona⁴⁶.

Se, dunque, la società cambia sull'onda di una forza digitale *disruptive* e nel contempo le opportunità di partecipazione a questa società divengono sempre più spesso liquide e digitali, è necessario che politica e legislatore si facciano garanti di un diritto al libero accesso alla dimensione digitale, rimuovendo gli ostacoli di ogni ordine sanciti all'articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione.

Il costituzionalismo moderno, analogamente a quanto fatto in alcuni Paesi – soprattutto del Sudamerica – relativamente alla consacrazione formale di norme costituzionali poste a tutela e salvaguardia dell'ambiente anche in un'ottica di solidarietà intergenerazionale o, proprio, dell'*habeas data costituzionale*⁴⁷, potrebbe aprirsi ad una consacrazione costituzionale del principio di solidarietà digitale.

È forse giunto il momento, all'alba di quello che alcuni definiscono un “risorgimento digitale”, di pensare ad un sistema di diritti e doveri che consenta alla persona di poter liberamente accedere, operare, salvaguardare i propri dati e la propria immagine, in una realtà che non sia obbligatoriamente fisica e che, oggi più che mai, diviene spazio di effettivo espletamento della personalità umana. Come afferma giustamente T.E. Frosini, «l'orizzonte giuridico dell'Internet è il nuovo orizzonte del costituzionalismo contemporaneo».

È pur vero che già l'art. 2 della nostra Costituzione può definirsi una clausola aperta, una valvola di sfogo che consente il recepimento di tutta quella serie di diritti neonati o nascenti che comunque si connettono strettamente all'intima essenza della persona umana, alla sua dignità, alla sua libertà. Ma è altrettanto vero che l'idea di formalizzare costituzionalmente i diritti digitali nasce dalla consapevolezza che troppo spesso gli interessi del mercato non sono quelli della gente.

Parlare di solidarietà oggi, qualificandola “digitale” oltre a “politica, economica e sociale”, può costituire un primo passo importante per una rilettura del mondo con occhi nuovi, per una riflessione fondamentale sulla rilevanza che avrà sempre più in futuro quella connessione di puntini idonea a costruire una rete fitta di dati, informazioni, valori, che trapasserà i confini nazionali e costituirà la più grande comunità della storia umana.

⁴⁶ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Feltrinelli, Milano, 2006.

⁴⁷ Sul tema, T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO, *Il diritto di accesso ad Internet* (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011. In particolare, le esperienze costituzionali dell'*habeas data costituzionale* in America Latina concernono «la libertà informatica, come garanzia personale a conoscere e accedere alle informazioni personali esistenti nelle banche dati, a controllare il loro contenuto e quindi a poterle modificare in caso di inesattezza o indebita archiviazione o trattamento, nonché a decidere sulla loro circolazione».

C'è stato già in passato chi, con immenso studio e passione, ha guidato movimenti volti a prevedere un'integrazione dell'art. 21 della Costituzione con la previsione di una espressa garanzia costituzionale, nella forma di diritto fondamentale, del diritto di accesso ad Internet nell'ottica di ribadire ed espandere i principi costituzionali riguardanti l'eguaglianza e la libera costruzione della personalità.

Analogamente, o forse, sotto certi aspetti, con una incisività ancor maggiore, l'eventuale previsione formale di un dovere inderogabile di "solidarietà digitale" all'art. 2, nonché – per diretta conseguenza – l'aggiunta all'art. 3 comma secondo, del dovere della Repubblica di rimuovere, oltre agli ostacoli di ordine economico e sociale, anche quelli di ordine digitale, potrebbe costituire un forte riconoscimento dell'esistenza di una dimensione digitale che va necessariamente contemplata nel set dei diritti inviolabili della persona.

Una modifica di tal genere, potrebbe certamente contribuire non solo a fare cultura, ma, piuttosto, a fare. Significherebbe vincolare il legislatore, il mondo del lavoro, la società civile a prestare un'attenzione particolare alla dimensione digitale in cui ciascuno vive, lavora, studia, si cura, esercita i diritti politici, esprime le proprie opinioni.

Dal principio di solidarietà digitale deriverebbero, in sostanza, una serie di diritti ed obblighi determinanti: il diritto di accesso ad Internet, ritenuto oramai diritto fondamentale dell'individuo, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla partecipazione alla vita democratica e alla Pubblica Amministrazione, il diritto alla salute, il diritto ad esprimere le proprie espressioni, il diritto all'oblio e così via.

La solidarietà digitale, insomma, diviene strumento centrale, nel combinato disposto tra l'art. 2 e 3 della Carta costituzionale, per rendere effettivo un gran numero di diritti fondamentali, per combattere la diseguaglianza e per accelerare lo sviluppo e il progresso civile, economico e scientifico.

Diviene strumento, quindi, per la tenuta democratica dell'intero sistema nonché principio che consentirebbe di gestire il livello di redistribuzione del potere – informativo e digitale – con un ruolo critico dello Stato, garante dei soggetti più deboli.

La trasformazione digitale, infatti, richiede non norme costrittive, che imbriglierebbero qualsiasi spunto innovativo e di progresso, bensì garanzie costituzionali per i diritti della dimensione digitale, rafforzando la libertà e la dignità dell'individuo non solo nei confronti degli Stati ma anche nei confronti dei nuovi colossi dell'informazione, spesso gestori dei dati e, dunque, dell'immagine digitale dell'individuo.

L'affermazione di una solidarietà digitale svilupperebbe un modello culturale orizzontale esprimendo una sensibilità costituzionale diffusa, espressione pura di un costituzionalismo dei diritti, individuando soggetti e procedure diverse da

quelle tradizionalmente previste nelle fasi di istituzionalizzazione, nonché opportunità inedite di rapporti tra iniziative sociali e istituzioni⁴⁸. Un principio di solidarietà che, oltretutto, potrebbe partire dalle Costituzioni nazionali ma dovrebbe inevitabilmente trascendere le stesse essendo il digitale non circoscrivibile per definizione, formalizzandosi in principi sovranazionali, universalmente riconosciuti.

Tutto ciò, porterebbe quindi alla costruzione di un costituzionalismo globale, ossia una costruzione del diritto per espansione, orizzontale, un insieme di ordini giuridici correlati, non un punto d’arrivo, ma strutturati in modo da sostenere la sfida di un tempo sempre mutevole, quasi una costituzione infinita⁴⁹.

Così come il riflesso sullo scudo di Atena consentì a Perseo di riuscire a sfuggire allo sguardo micidiale di Medusa, una vera solidarietà digitale, preconditione abilitante all’esercizio dei diritti fondamentali in una dimensione digitale, può rappresentare il modo attraverso il quale guardare la società con occhi nuovi, relazionarsi con attori istituzionali differenti e diffondere un’effettiva pratica politica, giuridica e sociale che sia di spinta ad una trasformazione digitale più giusta ed equa.

7. Conclusioni

Cittadinanza digitale, trasversalità, accesso abilitante all’esercizio dei diritti fondamentali, strumento di coesione, uguaglianza sostanziale, sviluppo di nuovi *commons*: il digitale rappresenta, insomma, un nuovo modo d’essere cittadini nel mondo, un nuovo modo attraverso il quale la persona espleta la propria personalità e si relaziona con persone, beni e servizi. Non comprendere quest’aspetto fondamentale significa rimanere ciechi dinanzi alla dinamicità della nostra epoca. Può significare, inoltre, perdere un’altra occasione per costruire davvero un’Europa nuova, moderna, equa, solidale, giusta, innovativa e anche economicamente forte e coesa.

Se, ad esempio, si muove dalla constatazione che Internet rappresenta il più largo spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto, la salvaguardia di questa «natura» implica l’irriducibilità alla dimensione più assorbente del mercato. Che vuol dire non solo un generico riconoscimento della libertà in rete, ma la concreta possibilità di esercitare «virtù civiche», dando corpo a una cittadinanza attiva, di far sì che rimanga una risorsa per la democrazia e non la forma congeniale ai nuovi populismi⁵⁰; di sviluppare forme nuove di proprietà e di condivisione in un’accezione solidaristica.

⁴⁸ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete, quali i diritti, quali i vincoli*, cit.

⁴⁹ *Ivi*.

⁵⁰ *Ivi*.

La solidarietà digitale, attraverso una sua proclamazione costituzionale internazionale, consentirà di sviluppare una «*Global Community of Courts*», in cui maggiore sarà la garanzia di tutela dei nuovi diritti digitali.

Una solidarietà digitale che, attraverso una sua espansione e diffusione anche per il tramite della sussidiarietà orizzontale, non deve essere solo una solidarietà «sostitutiva» di una «obbligazione pubblica» che le istituzioni non riescono a soddisfare, determinando il possibile rischio di una riduzione del numero di diritti di accesso alla dimensione digitale che danno concretezza a tale solidarietà.

Ma anche una solidarietà che può svincolarsi dalle logiche puramente burocratiche per riprendere il suo cammino verso l'universalismo, anche attraverso il contributo attivo di nuovi soggetti sociali (movimenti, imprese, start up, community) differenti da quelli alternativi del passato (la Chiesa, i partiti, i sindacati).

Come sapientemente specificato da un maestro della solidarietà, Stefano Rodotà, «il riferimento all'«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» individua un criterio ordinante dell'insieme delle relazioni tra i soggetti, assumendo il valore di un connotato della stessa cittadinanza, intesa come insieme delle prerogative della persona. (...) L'accento posto sulla solidarietà non qualifica soltanto un principio fondamentale, ma mette pure in rilievo come l'azione istituzionale non esaurisca l'insieme delle azioni socialmente necessarie, chiamando così ogni cittadino alla realizzazione del programma costituzionale»⁵¹ e sviluppando, quindi, la costruzione di un articolato sistema di legami sociali che non può assolutamente trascurare la nuova sfera digitale, produttrice di diritti e doveri e richiedente una necessaria parità nell'accesso a tali diritti.

La trasformazione digitale, con i suoi caratteri di universalità, globalità e trasversalità, reca con sé l'occasione pure per riflettere su un altro aspetto che connota la solidarietà e, ancora di più, quella digitale: l'impossibilità di pensarla fuori dal contesto globale, quel contesto caratterizzato da una costruzione di un nuovo ordinamento normativo in cui il potere è sempre più spesso esercitato da grandi multinazionali transnazionali (Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon etc.).

Ridefinire la centralità della solidarietà e dell'eguaglianza sostanziale anche nella dimensione digitale significa riequilibrare la gestione di questo potere facendo così riconquistare un ruolo decisivo agli attori politici deputati a rappresentare e garantire la persona e i propri diritti.

Reinventare incessantemente la solidarietà, considerandola sempre principio fondamentale, è pure un processo indispensabile per rendere sostenibile la trasformazione digitale.

⁵¹ *Ivi*.

Sviluppare quella che Malcom Ross ha definito una «*cosmopolitan solidarity*»⁵² accresce le possibilità *disruptive* del principio di solidarietà, descrivendo non solo un bisogno naturale della società, ma un processo di confronto continuo con una società in trasformazione e di rielaborazione di istituzioni e modelli amministrativi adeguati.

Sempre citando Rodotà, «dotata di virtù trasformative, la solidarietà deve sempre esercitarle in primo luogo su sé stessa, proprio per non rimanere prigioniera di questa o quella sua manifestazione storica. Che non vuol dire allontanarsi dalla storia, ma apprendere da questa lezione del realismo e della concretezza, del modo in cui un principio vive, non sopravvive, al di là dello specifico contesto che lo ha generato. E che non vuol dire neppure che tutto debba essere affidato a un empirismo del giorno per giorno perché, al contrario, è proprio l'impianto concettuale a dover essere sempre sottoposto a incessanti verifiche»⁵³.

La coltivazione e pratica della solidarietà digitale consente di cogliere un altro suo elemento costitutivo: l'inclusività.

La stretta connessione fra solidarietà, uguaglianza, inclusività e relazioni umane, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, determina altresì il riaffiorare del digitale come «bene comune», ossia di quella nuova ondata di beni ad alto contenuto relazionale caratterizzanti i nostri giorni e imperniati su condivisione, interazione, socialità, benefici reciproci e vincolo di solidarietà. E, dunque, attraverso il principio di solidarietà digitale si può cogliere l'occasione per meglio definire il rapporto tra persone e digitale, concretamente realizzabile attraverso l'esercizio dei diritti fondamentali a tale dimensione connessi in un'accezione di umanità perennemente declinata al futuro, da costruire senza sosta attraverso l'azione comune e solidale di una realtà aumentata, continuamente in rapporto con un confine in movimento oltre il quale la solidarietà deve assiduamente misurarsi. Una realtà che, tuttavia, non può prescindere dall'importante ruolo che gioca e giocherà la politica, attrice protagonista nell'attuazione di una solidarietà – anche digitale – che ineluttabilmente collega dignità ed eguaglianza, in qualsiasi sfera dell'agire umano esse operino.

E, dunque, reinventando Calvino, così anche noi, a cavallo della tanto ambita trasformazione digitale, ci affacciamo pian piano nella nuova dimensione digitale della persona, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portarvi. Naviganti, su una nave in mare aperto, aggrappati esclusivamente alla bussola che indica, ancora una volta nella sua storia, la via, instancabile e rinnovata,

⁵² M. ROSS, *Solidarity: A New Constitutional Paradigm for the EU?*, in M. ROSS e Y. BORGMANN-PREBIL, *Promoting Solidarity in the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

⁵³ S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, cit.

di una solidarietà costituzionale non più solo politica, economica e sociale, ma anche digitale, condizione abilitante per la costruzione di una nuova società umana, equa e democratica.